



Area Risorse e Sistemi
Settore Tecnico
Unità Organizzativa "Programmazione Edilizia"

Decreto n. 287

OGGETTO: Stipula dell' "Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare" tra l'Università degli Studi del Sannio e l'Agenzia delle Entrate. Immobile denominato "Polo Didattico Calandra".

CIG: 8662852B9C

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 2012, numero 781, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, dei 3 luglio 2012, numero 153, e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 1, comma 4 stabilisce che "...Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Università, tra l'altro:

- a) promuove e sviluppa la collaborazione, anche strutturale e sistemica, con la Regione e gli enti locali, con altri Atenei, con le istituzioni pubbliche, nazionali, territoriali e locali, con enti culturali e di ricerca, nazionali ed internazionali, con le imprese e le associazioni di categoria, con le formazioni sociali e le organizzazioni del mondo de/lavoro ...;

Visto il "Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza, la Contabilità e il Controllo di Gestione" con l'annesso "Manuale della Contabilità e del Controllo di Gestione", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2014 e emanato dall'Università degli Studi del Sannio con Decreto Rettorale del 18 dicembre 2014, n. 1200;

Considerato che:

- l'Università degli Studi del Sannio è proprietaria, tra l'altro, dell'immobile denominato "Polo Didattico Calandra", sito in Benevento alla Via Nicola Calandra numero 4 e censito al catasto fabbricati al foglio numero 85, particella numero 18 subalterni 7,8,9 e 12;
- nell'ottica di una più funzionale razionalizzazione e gestione di tutto il patrimonio immobiliare in disponibilità dell'Ateneo, con Decreto Rettorale del 19 gennaio 2016, n. 55, è stata istituita una apposita Commissione istruttoria con il compito di "...studiare soluzioni che consentano di razionalizzare l'uso degli spazi universitari disponibili...";
- che nell'ambito dei lavori della Commissione Istruttoria è stato tra l'altro evidenziato di "...dismettere l'immobile sito alla Via Calandra e concentrare tutte le attività didattiche del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM), sia quelle ad indirizzo giuridico che quelle ad indirizzo economico, presso la sede ubicata in Via delle Puglie...";

Considerato altresì che:

- nella seduta del Senato Accademico del 20 novembre 2018, è stato espresso "parere favorevole":
 - ✓ alle proposte formulate da parte della Commissione Istruttoria nell'ambito dell'azione ricognitiva effettuata;

✓ al trasferimento, *"...provvisoriamente per l'anno accademico 2018 – 2019, delle attività didattiche del Dipartimento di Scienze e Tecnologie presso il Complesso immobiliare sito in Benevento alla Via Nicola Calandra..."*;

- nell'ambito delle attività di razionalizzazione del patrimonio immobiliare, a tutt'oggi si è proceduto al rilascio dell'immobile *"Ex Battistine"* da parte del Dipartimento di Scienze e Tecnologie (DST) anche in considerazione delle valutazioni della Commissione Istruttoria, la quale proponeva di *"...rilasciare completamente l'edificio ex Battistine, con contemporaneo risparmio dei costi generali necessari alla gestione (vigilanza, utenze, climatizzazione, manutenzione etc.), evitando ulteriori spese per interventi di manutenzione e adeguamento necessariamente parziali, anticipando, ma non stravolgendo la strategia originaria che prevedeva, alla conclusione della costruzione del nuovo plesso di via dei Mulini, la dismissione dell'edificio..."*;

- la costruzione del nuovo plesso di via dei Mulini è in fase di completamento, e che quindi a breve si potrà disporre di nuove superfici per aule, laboratori e studi;

- è dunque opportuno avviare le fasi riferite alla dismissione ed alienazione dell'Immobile denominato *"Polo Didattico Calandra"*;

Vista:

- la nota protocollo numero 0001416 del 22 gennaio 2021 è stata richiesta all'Agenzia delle Entrate la disponibilità ad effettuare la valutazione immobiliare del Complesso Edilizio;

- la nota protocollo numero 0003657 del 16 febbraio 2021 è pervenuta nota di riscontro da parte all'Agenzia delle Entrate, disponibile quest'ultima ad effettuare la valutazione immobiliare del Complesso Edilizio, trasmettendo lo schema di *"Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare"* e richiedendo nel contempo, ulteriori dati per definire la bozza dell'*"Accordo di Collaborazione"*;

- la nota protocollo numero 0004711 del 25 febbraio 2021 con la quale sono state fornite le notizie integrative richieste;

- la nota integrativa protocollo numero 0005303 del 04 marzo 2021 con la quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione Generale di Caserta - Ufficio Territorio ha trasmesso lo schema di *"Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare"* aggiornato;

Acclarato che:

- è necessario approvare lo Schema di *"Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare"* con l'Agenzia delle Entrate al fine di procedere alla sottoscrizione dello stesso e dunque avviare le necessarie procedure estimative e valutative per conoscere il più probabile valore di mercato dell'immobile denominato *"Polo Didattico Calandra"* all'attualità, il quale può essere sottoscritto per conto dell'Università degli Studi del Sannio dal Direttore Generale dell'Ateneo;;

- lo Schema di *"Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare"* con l'Agenzia delle Entrate, nel rispetto della vigente normativa di settore, prevede tra l'altro:

○ *"...che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che "Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia [delle Entrate] è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59..."*;

○ *"...l'Università in quanto amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, rientra nell'ambito dei soggetti ai quali l'Agenzia può erogare servizi di valutazione immobiliare ai sensi del sopra richiamato articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 300/1999..."*;

- "...che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata...";
- "...che l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza...";
- "...come anticipato nel precedente punto A), e come meglio specificato nel successivo articolo 3, il presente Accordo di Collaborazione prevede il rimborso da parte dell'Università dei costi sostenuti dall'Agenzia per l'espletamento delle attività di cui al precedente punto A) e non comporta trasferimenti finanziari diversi da quelli necessari e sufficienti alla copertura di tali oneri...";
- "...la Convenzione triennale di cui all'art.59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia attualmente vigente, prevede che i costi su cui effettuare il rimborso per le attività di valutazione immobiliare e tecnico estimative rese alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e agli enti ad esse strumentali, sono fissati in euro 379,00 (trecentosettantanove/00), quale costo standard per giorno-uomo...";
- "...per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, l'Università riconoscerà all'Agenzia, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, l'importo di euro 3.032,00 (tremilazerotrentadue/00), determinato sulla base del costo standard per giorno-uomo, di cui in premessa, fissato in euro 379,00 (trecentosettantanove/00)...";

Visto l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto - legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44;

Visto l'art. 15 della legge n. 241 del 1990;

Vista la convenzione triennale per gli esercizi 2017-2019, registrata alla Corte dei Conti il 30 agosto 2017, sottoscritta tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95;

Vista la delega conferita al Direttore Generale per "...l'adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti...";

Visto il Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2021, composto dal "budget economico" e dal "budget degli investimenti", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2020;

Accertata la disponibilità del "budget di costo",

Considerato che il presente atto, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet all'indirizzo "www.unisannio.it" - sezione "Amministrazione Trasparente".

DECRETA

Articolo 1 - Per le motivazioni esposte in premessa, di approvare lo schema di "**Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare**" con l'**Agenzia delle Entrate**, che si allega in copia alla presente delibera per formarne parte integrante;

Articolo 2 - di delegare la Unità organizzativa denominata "**Programmazione Edilizia**" a comunicare tutti gli ulteriori ed eventuali dati richiesti dall'Agenzia delle Entrate per il perfezionamento dell'**Accordo di collaborazione**";

Articolo 3 - di procedere alla stipula dell'**Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare** tra l'Università degli Studi del Sannio e l'Agenzia delle Entrate, mediante la sottoscrizione a mezzo di firma digitale dell'**Accordo** - al fine di procedere alla valutazione dell'immobile denominato "**Polo Didattico Calandra**", sito in Benevento alla Via Nicola Calandra numero 4 e censito al catasto fabbricati al foglio numero 85, particella numero 18 subalterni 7,8,9 e 12;

Articolo 4 - di autorizzare l'utilizzo del "budget di costo" per un importo complessivo di € **3.032,00, (tremilazerotrentadue/00)**, mediante la sua imputazione alla voce COAN CA. 04.41.08.01, (U.A. 00.01.22), denominata "**Consulenze Tecniche**" del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2021;



Articolo 5 - di provvedere all'acquisizione del Codice "CIG"/ANAC attraverso l'applicativo "Appalti&Contratti" e-procurement della Maggioli;

Articolo 6 - di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione del presente atto nel sito internet all'indirizzo "www.unisannio.it" - sezione "**Amministrazione Trasparente**".

Benevento, ~~10~~ **MAR. 2021**



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE - CICLO PASSIVO

Ai sensi dell'articolo 41 del vigente Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza, la contabilità e il controllo di gestione dell'Università degli Studi del Sannio, si vincola il budget di costo come di seguito specificato:

ESERCIZIO: 2021

Importo complessivo: € 3.032,00

Voce COAN: CA_04.41.08.01

Progetto - codifica UGOV:

SCRITTURA COAN ANTICIPATA: 2611/2021

Benevento, 08.03.2021

Il Direttore di Ragioneria

Dottore Fabio Corsale

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa dei firmatari ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/933

Allegato:

Schema di "Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare" con l'Agenzia delle Entrate.

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI
VALUTAZIONE IMMOBILIARE**

TRA

Agenzia delle Entrate (di seguito anche solo "Agenzia"), con sede in Roma, via Giorgione, 106 codice fiscale 06363391001, in persona di Patrizia Palma in qualità di Direttore Provinciale di Caserta, giusta delega del Direttore dell'Agenzia, prot. n. 148794 del 01/04/2020.

E

L'Università degli Studi del Sannio – Area Risorsa e Sistemi – Settore Tecnico – U.O. Programmazione Edilizia (di seguito "Università"), nella persona di Gianluca Basile in qualità di Direttore Generale dell'Università del Sannio nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10/12/2019.

di seguito definite anche, disgiuntamente, "*Parté*" e, congiuntamente, "*Parti*".

PREMESSO CHE

- A. l'articolo 64, comma 3-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall'articolo 6, comma 1, lett. b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che "*Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59*";
- B. l'Università in quanto amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, rientra nell'ambito dei soggetti ai quali l'Agenzia può erogare servizi di valutazione immobiliare ai sensi del sopra richiamato articolo 64, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 300/1999;
- C. che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
- D. l'Università ha quindi richiesto, con istanza **prot.n.1416 del 22/01/2021**, lo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione;
- E. è interesse dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 64, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 300/1999 richiamato al precedente punto A), effettuare tali valutazioni al fine di contribuire al perseguimento della missione istituzionale dell'Agenzia, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, previsti dall'articolo 61, comma 3, dello stesso decreto legislativo;

- F. per le difformità catastali da regolarizzare rilevate anche in fase di sopralluogo, si applica la legge 24/12/2007, n. 244, articolo 1, comma 277;
- G. l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;
- H. come anticipato nel precedente punto A), e come meglio specificato nel successivo articolo 3, il presente Accordo di Collaborazione prevede il rimborso da parte dell'Università dei costi sostenuti dall'Agenzia per l'espletamento delle attività di cui al precedente punto A) e non comporta trasferimenti finanziari diversi da quelli necessari e sufficienti alla copertura di tali oneri;
- I. la Convenzione triennale di cui all'art.59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia attualmente vigente, prevede che i costi su cui effettuare il rimborso per le attività di valutazione immobiliare e tecnico estimative rese alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e agli enti ad esse strumentali, sono fissati in euro 379,00 (trecentosettantanove/00), quale costo standard per giorno-uomo;
- J. il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, reca la disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- K. il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento").

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra le Parti, in Caserta, si stipula il presente Accordo regolato dai seguenti articoli.

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE

- 1.1 Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione.

ART. 2

OGGETTO

2.1 Con il presente Accordo di Collaborazione le Parti si accordano per la prestazione da parte dell'Agenzia, in favore dell'Università, di attività di valutazione, consistente in:

Valutazione immobiliare, allo scopo di procedere ad una futura alienazione, dell'edificio denominato "Polo Didattico Calandra" di proprietà dell'Ateneo, sito in Benevento alla Via Nicola Calandra, 4 e censito al catasto fabbricati al foglio 85, particella 18, subalterni 7-8-9-12.

ART. 3

RIMBORSO DEI COSTI

3.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, l'Università riconoscerà all'Agenzia, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, l'importo di euro 3.032,00 (tremilazerotrentadue/00), determinato sulla base del costo standard per giorno-uomo, di cui in premessa, fissato in euro 379,00 (trecentosettantanove/00).

3.2 Il pagamento all'Agenzia del suddetto importo dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla ricezione, per posta certificata, da parte dell'Università della nota di addebito, versando le somme dovute mediante bonifico:

- sul conto di regolamento n. 621, IBAN IT59R010000322800000000621, intestato a Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106, 00147 Roma;
- sul conto di tesoreria 12105, acceso presso la Sezione di Tesoreria provinciale della Banca d'Italia n. 348, IBAN IT58X0100003245348300012105 - codice BIC/SWIFT BITAITRXXX.

3.3 L'Università comunica che lo specifico indirizzo di posta certificata della struttura interna effettivamente responsabile della ricezione e della liquidazione della nota di addebito di cui al punto 3.2 è il seguente:

PEC: amministrazione@cert.unisannio.it

3.4 Si precisa che, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali stabiliti al tasso fissato con il decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 1284, comma 1, del codice civile, così come sostituito dall'articolo 2, comma 185, legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3.5 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o rilievi in ordine alla completezza delle attività svolte o all'eventuale presenza di errori materiali negli elaborati redatti potranno essere rappresentati all'Agenzia nel termine di dieci giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna dell'elaborato tecnico. In assenza di rilievi entro il suddetto termine, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti.

ART. 4

TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

4.1 L'esecuzione delle attività ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia, in posta certificata, del presente Accordo di Collaborazione controfirmato dall'Università con firma digitale, ed è conclusa entro 180 giorni da tale data.

4.2 L'Agenzia provvede all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

4.3 L'attività di valutazione verrà sospesa nel caso in cui si riscontrino per l'immobile in esame, anche in fase di sopralluogo, carenze e/o difformità delle informazioni presenti nella banca dati catastale.

4.4 Nell'ipotesi di cui sopra, l'Agenzia darà tempestiva comunicazione della sospensione all'Università, chiedendo contestualmente precisazioni per superare le criticità riscontrate. Il processo valutativo riprenderà non appena la stessa avrà posto in essere le attività necessarie per l'aggiornamento della banca dati catastale.

4.5 Qualora la valutazione dell'immobile fosse sospesa per il verificarsi della ipotesi di cui al precedente punto 4.3, il termine previsto dal punto 4.1 del presente articolo è differito per un numero di giorni pari a quello in cui è perdurata la sospensione.

4.6 Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico l'Università si impegna a fornire in tempo utile, ai fini del rispetto della scadenza indicata nel precedente punto 4.1 ovvero della scadenza di cui al punto 4.5, tutta la documentazione, propedeutica all'attività in oggetto, che sarà eventualmente richiesta dall'Agenzia dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete e idonee a consentire l'avvio delle attività da parte dell'Agenzia.

4.7 In caso di mancata, incompleta e/o inesatta trasmissione di detta documentazione da parte dell'Università, indispensabile per l'espletamento dell'incarico, l'Agenzia potrà effettuare specifica richiesta per il completamento del rilascio delle informazioni necessarie, dando un termine in relazione alla scadenza pattuita. Decorso tale termine e in assenza di specifica documentazione, l'incarico da parte dell'Agenzia si intenderà risolto, con l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività eventualmente già effettuate.

È fatta salva la possibilità per le Parti, in caso di carenza o assenza di documentazione, di concordare che la perizia venga comunque effettuata nel presupposto che gli immobili siano esenti da qualsiasi peso, servitù, e vincoli vari, nonché in regola con tutte le norme tecniche vigenti in materia urbanistica, ambientale, di conformità degli impianti, di sicurezza ed idoneità dei locali.

4.8 Si precisa che, in ogni caso, eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno uno slittamento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia, non imputabile all'Agenzia medesima, per un numero di giorni pari a quelli di attesa della suddetta documentazione.

4.9 Le Parti convengono che l'Agenzia non effettua alcuna verifica, né assume alcuna responsabilità, in ordine alla veridicità della documentazione prodotta dall'Università relativa, in particolare, ad autorizzazioni e/o concessioni edilizie, a pareri espressi da enti competenti (quali VV.F., Uffici d'igiene pubblica) e a certificazioni sulla conformità degli impianti, considerando detta documentazione perfettamente regolare.

4.10 Le attività di sopralluogo dovranno svolgersi, in data da concordare, tra i tecnici dell'Agenzia e il Referente responsabile dell'Università, verificando, contestualmente, la corrispondenza tra lo stato di fatto e quello che emerge dai documenti acquisiti. Nel caso di difformità, l'Agenzia procederà secondo le modalità indicate nel precedente punto 4.3 ovvero nel punto 4.7. I tecnici dell'Agenzia verificheranno a campione la correttezza dei dati documentali relativamente alla consistenza, per la quale si farà riferimento a quella desunta dalla documentazione catastale ovvero il calcolo delle superfici sarà effettuato ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 5

ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA' DELLE PARTI

5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, ai fini del rispetto dei tempi convenuti, l'Università si impegna ad assicurare la piena collaborazione, oltre che nel trasmettere celermente le informazioni suppletive che dovessero occorrere all'Agenzia, anche per l'effettuazione del sopralluogo dell'immobile.

5.2 l'Università si impegna a sollevare l'Agenzia da ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni richiesti.

5.3 L'Agenzia garantisce, per parte sua, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza richieste dalla natura dell'incarico medesimo.

5.4 L'Agenzia non risponde di eventuali ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata effettuazione, nei termini concordati, dei necessari sopralluoghi che non fossero resi possibili per cause non imputabili all'Agenzia medesima. In tali casi, questa Agenzia notificherà all'Università, le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni, dandò un nuovo termine per lo svolgimento dei sopralluoghi, compatibile con la scadenza fissata al punto 4.1 ovvero ai punti 4.5 e 4.8 in caso di slittamento dei tempi. Decorso inutilmente tale termine, a meno di diverso accordo tra le Parti, l'incarico relativo alla stima del bene o dei beni per cui non è stato possibile eseguire il sopralluogo si intenderà risolto, fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate. Si precisa che nel caso in cui le Parti decidano di dare corso alla stima, la tempistica di espletamento dell'incarico dovrà essere concordata nuovamente per tener conto del ritardo nell'esecuzione del sopralluogo.

ART. 6

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

6.1 Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto del presente Accordo sarà effettuato dall'Agenzia delle Entrate e dall'Università in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento.

6.2 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Accordo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità della presente intesa e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice.

6.3 Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.

6.4 Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione dell'Accordo e nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

6.5 Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

6.6 Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento.

6.7 I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione dell'Accordo verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

6.8 I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

6.9 L'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al presente Accordo tramite il sito internet www.agenziaentrate.gov.it, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

6.10 L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione dell'Accordo.